



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Decreto prot. n. 17482/I/003

Oggetto: Decreto di adeguamento del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere (classe 11) dall'a.a. 2004/2005

IL RETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 24.05.04 par. 11 con la quale è stata approvata la modifica dell'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Classe 11);

VISTO il provvedimento direttoriale trasmesso con nota prot. 1942 del 27.5.2004 di approvazione dell'integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo, a decorrere dall'a.a. 2004/05, con il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Classe 11);

VISTO il Decreto Rettorale prot. n. 9069/I/005 del 27.5.2004 di emanazione dell'ordinamento didattico del Corso;

VISTO l'art. 12 del D.M. 509/99 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" secondo cui il Regolamento Didattico di un corso di studio deve essere conforme all'Ordinamento Didattico;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Facoltà di Lingue e Letterature Straniere del 7.9.2004 di adeguamento del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere alle modifiche apportate all'ordinamento didattico;

VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 13.9.2004 che ha approvato l'adeguamento del predetto regolamento dall'a.a. 2004/2005;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare l'art. 12, relativo all'approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

D E C R E T A

Art. 1

E' emanato il **Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Classe 11)** dal 1.10.2004.

Il testo integrale del predetto Regolamento è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Bergamo, 30.9.2004

IL RETTORE
(Prof. Alberto Castoldi)
F.to Alberto Castoldi

All'Albo di Ateneo
Al Rettorato
Al Preside di Facoltà
Al Responsabile del Presidio
Al Servizio Segreteria Studenti

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Art. 1

Denominazione - Classe di appartenenza - Titolo

1. Il Corso di laurea (L) in Lingue e letterature straniere è istituito presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università degli Studi di Bergamo e, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento di Ateneo, è denominato corso di laurea in Lingue e letterature straniere.

2. Il Corso di Laurea (L) in Lingue e letterature straniere è di durata triennale, fa parte della Classe delle Lauree n. 11 "Lingue e culture moderne".

3. Al termine si consegue il titolo di studio "Diploma di laurea di primo livello in Lingue e letterature straniere" corrispondente a tutti gli effetti diploma di laurea in Lingue e culture moderne - Classe di appartenenza n. 11.

Art. 2

Organizzazione

1. Sono organi del Corso il Collegio didattico ed il Coordinatore.

2. La composizione del Collegio didattico è prevista dall'art. 7 del Regolamento di Ateneo. Ne fanno parte tutti i professori di I e II fascia, tutti i ricercatori e, con voto consultivo, tutti i professori non di ruolo, che sono incaricati dalla Facoltà di svolgere attività didattica nel Corso di laurea in Lingue e letterature straniere.

3. Il Collegio è presieduto dal Coordinatore, eletto fra i professori di ruolo che ne fanno parte e nominato con decreto del Preside di Facoltà. Dura in carica tre anni e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi. Il Coordinatore ha la responsabilità del funzionamento del Collegio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e relaziona nel Consiglio di Facoltà e nel Comitato di coordinamento di Classe sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del Corso.

Art. 3

Competenze del Collegio didattico

1. Sono di competenza del Collegio didattico gli argomenti previsti dai Regolamenti di Ateneo e della Facoltà di Lingue e letterature straniere ed in particolare:

- a) proporre al Consiglio di Facoltà i progetti di sperimentazione o di innovazione didattica ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera g) del Regolamento Didattico di Ateneo;
- b) proporre al Consiglio di Facoltà il termine entro cui lo studente fuori corso deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Didattico di Ateneo;
- c) proporre al Consiglio di Facoltà, che sente la Commissione didattica, l'attivazione dei corsi di insegnamento da inserire nei piani di studio;
- d) proporre al Consiglio di Facoltà lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento troppo affollati, tenendo presenti le particolari caratteristiche della tipologia di tali corsi e l'inadeguatezza delle aule e delle altre strutture logistiche utilizzate. Il Consiglio di Facoltà attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.

TITOLO SECONDO ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 4

Requisiti di ammissione

1. L'iscrizione al Corso di Laurea è regolata dalle leggi di accesso agli studi universitari.

2. Il Collegio didattico propone al Consiglio di Facoltà i requisiti di ammissione al Corso di studio, quantificandoli in debiti formativi e progettando eventualmente l'istituzione di attività

formative propedeutiche e integrative, finalizzate al relativo recupero in applicazione dell'art. 10 del Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 5

Piani di studio – Articolazione della didattica

1. Nell'ambito dei criteri generali formulati dal Consiglio di Facoltà, il Collegio didattico definisce in ogni particolare i piani di studi, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo e stabilisce, pubblicandolo nel Manifesto degli studi, il termine entro cui gli studenti possono presentare piani di studio individuali, compatibilmente con la scadenza fissata dal Senato accademico

2. Tutti i piani di studio devono prevedere la conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche, e di procedure informatiche e telematiche.

3. Il lavoro riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 50 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4. Nel Corso di laurea sono previsti determinati curricula che consentono l'accesso senza debiti formativi ai Corsi di Laurea specialistica istituiti dall'Università degli studi di Bergamo e da altre Università convenzionate.

5. Potranno essere proposti ulteriori curricula, anche in collaborazione con altre Università, mediante apposite convenzioni.

6. Il Collegio didattico determina i corsi di insegnamento annuali, semestrali per il primo e secondo semestre o divisi in moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, e sempre per un numero complessivamente uguale di ore. Parti comuni di più corsi di insegnamento possono essere insegnate in un modulo comune.

7. L'orario delle lezioni è stabilito dal Coordinatore del Collegio didattico in modo da consentire la migliore fruizione possibile della didattica da parte degli studenti e il migliore utilizzo delle risorse disponibili.

Art. 6

Obiettivi formativi

1. Il Corso di Laurea offre agli studenti diversi curricula che forniscono una preparazione orientata alla professionalità oppure volta a garantire una compiuta formazione di base aperta a successive specializzazioni.

2. Il Corso di Laurea in Lingue e Letterature straniere ha lo scopo di assicurare allo studente:

- una solida formazione di base in linguistica teorica e in lingua e letteratura italiana;
- la completa padronanza scritta e orale di almeno due lingue straniere (di cui una dell'Unione Europea, oltre l'italiano), nonché del patrimonio culturale delle civiltà di cui sono espressione e una discreta competenza scritta e orale in una terza lingua;
- la capacità di utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza;
- la capacità di operare in contesti multietnici e multiculturali, anche per assolvere il compito di formatore di operatore allo sviluppo;
- la preparazione professionale adeguata al fine di proseguire il percorso formativo fino ad accedere ai corsi di specializzazione per l'insegnamento, nei diversi cicli scolastici, delle lingue straniere di cui ha completa padronanza.

Il Corso di Laurea offre agli studenti tre curricula che forniscono una preparazione orientata alla professionalità. Tale preparazione garantisce inoltre una compiuta formazione di base aperta a successive specializzazioni, da conseguire nei corsi biennali di laurea specialistica.

I curricula offerti sono i seguenti:

- curriculum antropologico-culturale
- curriculum linguistico
- curriculum turismo culturale

3. Le attività formative sono predisposte affinché il laureato abbia la completa padronanza scritta e orale di due lingue straniere europee (di cui una dell'Unione Europea), nonché del

patrimonio culturale delle civiltà di cui sono espressione e una discreta competenza scritta e orale in una terza lingua europea o extraeuropea.

Art. 7

Attività formative

1. Ogni attività formativa è organizzata dal Collegio didattico in corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, e in attività di studio individuale e di autoapprendimento.

Le attività formative prevedono un'ampia gamma di discipline attinenti alla linguistica, alla semiotica, alla didattica delle lingue, alle lingue e traduzioni, alle letterature straniere, alla letteratura italiana, nonché discipline filologiche, storiche, storico-artistiche, geografiche, sociologiche, filosofiche.

2. Nel rispetto dell'ordinamento didattico, le attività formative sono articolate in funzione dei curricula attivati, come da tabella approvata dal Consiglio di Facoltà in sede di programmazione di ciascun anno accademico.

Art. 8

Prova finale

1. Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve aver conseguito i crediti relativi alle attività previste dal presente Regolamento che, sommati a quelli da acquisire nella prova finale, gli consenta di ottenere almeno 180 crediti.

2. Le attività relative alla preparazione della prova finale saranno svolte dallo studente, sotto la supervisione di un docente-tutore e comportano l'acquisizione di 9 dei 10 crediti attribuiti alla prova finale con modalità quali l'osservazione, la ricerca, interventi sperimentali in situazioni di laboratorio o sul campo.

3. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente o di una relazione scritta sull'esperienza di stage.

4. L'esame è svolto in seduta pubblica davanti alla commissione di docenti, che esprimerà in centodecimi la valutazione complessiva. La trasformazione in centodecimi dei voti conseguiti nelle varie attività didattiche, che danno origine a votazione in trentesimi, comporterà una media ponderata rispetto ai relativi crediti acquisiti.

5. La laurea si consegue con il superamento della prova finale.

6. Come supplemento al diploma di laurea viene rilasciato un certificato che riporta, secondo i modelli definiti dal Consiglio di Facoltà, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 9

Norma transitoria

1. Il Collegio didattico assicura la conclusione del Corso di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo i Regolamenti e gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti nell'a.a. 2000/2001.

Art. 10

Norma di integrazione

1. Il presente Regolamento è immediatamente modificato e integrato dalle disposizioni normative, dello Statuto e del Regolamento didattico d'Ateneo, che operino espresso riferimento alle materie dallo stesso disciplinate.